Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 29 marzo 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 2 febbraio 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di De Capo Fausto fu Massimo.

(1133)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 203.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938-XVI, n. 204.

Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sono costituiti:

a) di sette membri, quando i capitali amministrati (patrimonio e depositi) non superino i cento milioni;

b) di nove membri, quando i capitali superino i cento milioni e non eccedano i cinquecento milioni.

Per le Casse di risparmio che amministrano capitali di importo superiore a cinquecento milioni il numero dei consiglieri sarà fissato, caso per caso, dai singoli statuti.

Art. 2.

La nomina di due membri dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è devoluta al Capo del Governo, che vi provvede con propri decreti, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio.

Il presidente ed il vice presidente dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive aziende.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Casse di risparmio sottoporranno all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per l'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, le deliberazioni di modifica delle norme statutarie occorrenti per adeguare la composizione dei Consigli di amministrazione alle precedenti disposizioni.

Trascorso inutilmente tale termine, le modificazioni statutarie saranno formulate d'ufficio dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e da questo sottoposte all'approvazione prescritta dal citato art. 40.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa di risparmio dovrà essere rinnovato con l'entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 4.

Non possono assumere l'ufficio di amministratore, sindaco, direttore, funzionario od impiegato di Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria coloro che rivestano o che abbiano rivestito, nell'anno precedente alla nomina, cariche politiche nelle Provincie nelle quali ha sede od opera, anche con proprie dipendenze, l'Istituto interessato.

Gli amministratori, i sindaci, i direttori, i funzionari e gli impiegati delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, che assumono taluna delle cariche anzidette, decadono dall'ufficio. La stessa decadenza ha luogo nei confronti di quelle, fra le predette persone, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano taluna delle cariche di cui al primo comma e non vi rinunzino entro il termine di sei mesi dalla stessa data.

Art. 5.

I direttori delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, qualunque sia il sistema di assunzione, debbono essere scelti fra i funzionari di detti Istituti o di altre aziende di credito, oppure di pubbliche amministrazioni. Le nomine devono riportare il preventivo benestare dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 205.

Estensione al personale delle Sezioni tecniche catastali dei compensi concessi con R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, per il riordinamento del servizio di percezione e di riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente e assoluta necessità di riordinare il servizio inerente alla percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti al personale delle Sezioni tecniche catastali in armonia alle norme stabilite per la percezione e riscossione degli analoghi diritti ed emolumenti spettanti al personale degli Uffici delle imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Sezioni tecniche catastali e gli Uffici tecnici del catasto per le Provincie parzialmente in conservazione, sono autorizzati a percepire i medesimi diritti e compensi stabiliti ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

Art. 2.

Le somme spettanti alle Sezioni tecniche catastali e agli altri Uffici di cui all'art. 1 sui diritti di cui ai numeri 2, 3 e 8 della stessa tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, sono liquidate, alla fine di ogni bimestre, dall'intendente di finanza, il quale emette l'ordinativo di pagamento a nome del capo dell'Ufficio del catasto al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio, alla fine di ciascun bimestre:

a) divide e distribuisce fra i funzionari e impiegati della Sezione e secondo i criteri di cui al successivo art. 4 le somme riscosse ai termini dell'articolo precedente nonchè l'ammontare dei diritti e compensi direttamente riscossi dal personale dell'Ufficio;

b) liquida sulle quote individuali le prescritte ritenute per imposte e le versa in Tesoreria.

Art. 4.

Il riparto delle somme di cui al precedente art. 3, lettera *a*), deve effettuarsi secondo i seguenti criteri:

— al capo dell'Ufficio, sia esso di gruppo *A* o *B*, quote 2;

— a ciascuno impiegato di gruppo *A* o *B*, diverso dal capo dell'Ufficio, quote 1,50;

— a ciascuno impiegato di gruppo *C* o avventizio, quote 1,30;

— a ciascun subalterno quote 1.

Sono esclusi dal riparto:

i funzionari tecnici diversi dal capo dell'Ufficio, che beneficiano di indennità di missione;

gli impiegati che lavorano esclusivamente a cottimo, nonchè, nelle Provincie parzialmente in conservazione, tutti gli impiegati addetti ai lavori di formazione del nuovo catasto.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto avranno attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 206.

Riconoscimento della cessione dell'esercizio della tramvia Camaiore-Viareggio in favore della ditta Massagli e Berrettini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 8 gennaio 1931, n. 47, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 2 dicembre 1930 per la concessione al comune di Camaiore dell'esercizio della tramvia estraurbana a trazione a vapore Camaiore-Viareggio;

Visto l'atto 5 febbraio 1938, n. 13617 di repertorio, per notar Luigi Masi di Camaiore, regolarmente approvato dall'autorità tutoria e registrato all'Ufficio atti pubblici di Viareggio l'8 febbraio stesso anno al n. 718, vol. 75, col quale il comune di Camaiore ha ceduto alla ditta Massagli e Berrettini, con sede in Camaiore, la concessione dell'esercizio della predetta tramvia subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nell'atto stesso;

Viste le due domande in data 9 febbraio 1938 con le quali il commissario prefettizio del comune di Camaiore ed il legale rappresentante della ditta Massagli e Berrettini hanno chiesto che venga provveduto al riconoscimento dell'avvenuta cessione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La ditta Massagli e Berrettini è riconosciuta concessionaria dell'esercizio della tramvia Camaiore-Viareggio, intendendosi subingredita al comune di Camaiore nelle condizioni tutte stabilite nell'atto di concessione 2 dicembre 1930, approvato con R. decreto 8 gennaio 1931, n. 47, nonchè nel contratto 5 febbraio 1938, n. 13617 di repertorio, a rogito notaio Luigi Masi di Camaiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. 207.

Approvazione del nuovo statuto della Società scientifica, letteraria, artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago.

N. 207. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società scientifica, letteraria, artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. 208.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « Filippo Corridoni » di Fermo ad accettare un legato.

N. 208. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « Filippo Corridoni » di Fermo viene autorizzato ad accettare il legato di quattro fondi rustici del valore complessivo di stima di lire 377.696,95, disposto in suo favore dalla contessa Margherita Raccamadoro Colli

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. 209.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Besozzo ad accettare una donazione.

N. 209. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Besozzo viene autorizzata ad accettare la donazione di un titolo al portatore di nominali lire 5000 (cinquemila) di Rendita 5 % elargito dalle signore Emilia De Grandi Adamoli, Sofia Brioschi Adamoli e Lucy De Kramer Adamoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 210.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna ad acquistare uno stabile per l'ampliamento della sede.

N. 210. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna viene autorizzato ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Bologna lo stabile sito in Bologna, in via Castiglione, n. 2, per l'ampliamento della propria sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 211.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio « Arnaldo Mussolini », con sede in Udine.

N. 211. R. decreto 14 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Borsa di studio « Arnaldo Mussolini », con sede presso il comune di Udine, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1938-XVI.

Caratteristiche dei francobolli commemorativi a ricordo dei centenari di Giotto, Leopardi, Pergolesi, Spontini e Stradivari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, che disciplina la emissione dei francobolli commemorativi, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1421, col quale fu autorizzata la emissione di francobolli commemorativi dei centenari di Giotto, Leopardi, Pergolesi, Spontini e Stradivari;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1962, col quale fu prorogata la durata dei periodi di vendita e di validità di detti francobolli;

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

I francobolli della serie Centenari degli Uomini Illustri sono stampati in fotocalcografia su carta filigranata con corona Reale ed hanno le dimensioni di m/m 24 per 40 ai margini della perforatura e di m/m 21 per 37 ai margini del disegno.

La serie si compone di dieci valori che hanno le seguenti caratteristiche:

1° il francobollo da centesimi 10 (colore bruno) rappresenta l'effige di Spontini vista di prospetto;

2° il francobollo da cent. 20 (colore rosso) rappresenta Stradivari che osserva un violino da lui costruito;

3° il francobollo da cent. 25 (colore verde) rappresenta il ritratto di Leopardi racchiuso in una cornice;

4° il francobollo da cent. 30 (colore bruno) riproduce la testa marmorea di Pergolesi;

5° il francobollo da cent. 50 (colore viola) riproduce il motivo di quello da cent. 25;

6° il francobollo da cent. 75 (colore rosso) è uguale a quello da cent. 30;

7° il francobollo da L. 1,25 (colore azzurro) rappresenta la figura di Giotto in piedi;

8° il francobollo da L. 1,75 (colore arancione) riproduce il disegno di quello da cent. 10;

9° il francobollo da L. 2,55 + 2 (colore verde nero) riproduce il disegno di quello da cent. 20;

10° il francobollo da L. 2,75 + 2 (colore marrone) riproduce il disegno di quello da L. 1,25.

Tutti i sopraindicati francobolli hanno gommatura e perforatura normali. Ciascuno contiene la leggenda « Poste Italiane », lo stemma d'Italia, l'indicazione del valore e la parola « Centenario » seguita dal cognome dell'Uomo Illustre raffigurato nel disegno.

Roma, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Disposizioni per l'esecuzione d'ufficio della lotta contro la processionaria del pino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 138 del 16 giugno 1926, col quale venne resa obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino (Thaumatopea pityocampa, Schiff), nei luoghi in cui sia stata riscontrata;

Tenuto presente che la dislocazione del personale della Milizia nazionale forestale, alla quale, ai sensi del su ricordato decreto, è demandata la sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio, a carico degli inadempienti e dei ritardatari, non consente di poter provvedere a tali compiti quando debba operarsi per piante isolate, ovvero situate in viali, parchi e giardini e che, pertanto, per i suddetti casi si rende necessario affidare il suddetto compito ad altro personale specializzato;

Visto il parere espresso dal Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

All'art. 3 del decreto Ministeriale 20 maggio 1926 citato nelle premesse, è sostituito il seguente:

« Le norme ed i metodi di lotta saranno dettati dai Regi osservatori per le malattie delle piante di accordo con i Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale e con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

« La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta di ufficio, a carico degli inadempienti e dei ritardatari, sarà eseguita dal personale della Milizia nazionale forestale quando la lotta si effettui nelle zone boscate e dal personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nei casi di piante isolate o situate in viali, parchi e giardini ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1938-XVI.
Ordinamento del demanio mobiliare dello Stato presso il Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 911, che ha istituita la Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

Visto l'art. 18 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, che ha istituita una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1937, che stabilisce la ripartizione organica dei servizi del Regio demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali demaniali, e rimanda a un successivo provvedimento la organizzazione dei servizi di Demanio mobiliare;

Visto il decreto 31 dicembre 1937 del Capo del Governo che approva lo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Spetta alla Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare:

a) di rappresentare l'Amministrazione finanziaria negli interventi azionari dello Stato nelle società italiane operanti nel Regno e nelle Colonie;

b) di provvedere, con criteri di unità e di coordinamento, alla gestione ed alle consistenze riassuntive delle attività azionarie di cui alla lettera *a)* già pervenute allo Stato, o che gli potranno pervenire secondo le direttive della politica economica del Regime.

Restano di competenza della Direzione generale del Tesoro, con gli opportuni coordinamenti con la Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, gli interventi e le partecipazioni dello Stato in società estere, od anche in società italiane che esplicano la loro attività all'estero o siano comunque finanziatrici di società od enti stranieri o siano con essi collegate.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1938 è di competenza della Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare la gestione di tutti i gruppi di azioni di cui al primo comma del precedente art. 1 costituenti l'attuale consistenza azionaria di proprietà dello Stato.

Art. 3.

La Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare assume la trattazione dei rapporti fra l'Istituto per la ricostruzione industriale e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto dell'I.R.I.

Essa assume, pure, la trattazione dei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e le società di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Le operazioni conseguenti alle attribuzioni di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*), sono effettuate in base agli ordini del Ministro per le finanze su proposta della Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare.

Ai sensi dell'art. 532 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, la Direzione generale del Tesoro effettuerà tutte le operazioni finanziarie per la costituzione e per le successive modificazioni delle società, di cui all'art. 1 del presente decreto, con i coordinamenti previsti dall'articolo stesso.

La Direzione generale del Tesoro curerà, a mezzo del tesoriere centrale del Regno, la custodia di tutti i titoli e valori di proprietà dello Stato e le operazioni dipendenti dalla custodia stessa, come la riscossione dei dividendi, premi, ecc.

Art. 5.

Presso la Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, i servizi del Demanio mobiliare saranno coordinati in due unità organiche in aggiunta a quelle stabilite col decreto Ministeriale 24 luglio 1937-XV.

Roma, addì 20 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1938-XVI.

Concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima « La Prudenza », con sede in Milano, nella Società anonima « Alleanza Securitas Esperia », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, recante norme per la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il verbale dell'assemblea in data 2 novembre 1937 della Società anonima di assicurazioni generali e riassicurazioni « La Prudenza », con sede in Milano, da cui risulta deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società stessa, con il conferimento ai liquidatori di tutti i più ampi poteri;

Vista la convenzione in data 11 febbraio 1938 per notaio Francesco Antonelli di Castel Madama (repertorio n. 3849) con cui la predetta Società « La Prudenza » in liquidazione e la Società anonima di assicurazioni « Alleanza Securitas Esperia », con sede in Roma, concentrano il loro esercizio assicurativo con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio de « La Prudenza » alla Società « Alleanza Securitas Esperia »;

Considerato che la Società anonima « Alleanza Securitas Esperia » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione, quali risultano dalla convenzione citata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima di assicurazioni generali e riassicurazioni « La Prudenza », in liquidazione, con sede in Milano, nella Società anonima di assicurazione « Alleanza Securitas Esperia », con sede in Roma, con trasferimento a quest'ultima Società dei contratti costituenti il portafoglio assicurativo de « La Prudenza ».

Art. 2.

E' revocata alla Società anonima di assicurazioni generali e riassicurazioni « La Prudenza » l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni e la riassicurazione.

Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(1113)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1938-XVI.

Determinazione del quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi dagli stabilimenti industriali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, concernente la coltura del cotone e la produzione dei succedanei.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936, n. 1331;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del precitato R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 gennaio 1937, n. 221;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto Cotoniero Italiano, in ordine al quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi dall'industria cotoniera, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, sopra menzionato;

Decreta:

Il quantitativo di materia prima di produzione nazionale da utilizzarsi, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1938-XVI, e il 30 novembre 1938-XVII, dagli stabilimenti industriali indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, è determinato come segue:

Kg. 7.400.000 di fiocco di canapa cotonizzata, che l'Istituto Cotoniero Italiano ritirerà, pel tramite della Federazione nazionale dei consorzi per la difesa della canapicoltura, dalle ditte di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, alle scadenze che saranno determinate dall'Istituto medesimo, d'intesa con la Federazione anzidetta;

Kg. 1.400.000 di fiocco di canapa cotonizzata, da prodursi e consumarsi dagli industriali cotonieri che, facendo parte delle ditte di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, avevano già in funzione, alla data del 1° agosto 1936, impianti proprii per la produzione della canapafiocco. Tali ditte dovranno dimostrare all'Istituto Cotoniero Italiano ed alla Federcanapa di avere acquistato il quantitativo di canapa necessario per la produzione della canapafiocco che sarà consumata nelle loro filature.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Metauro in provincia di Pesaro (comune di Acqualagna).

Con decreto Ministeriale 7 marzo 1938 - Anno XVI, n. 1247, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti Pelingo e Crostelle nel bacino montano del fiume Metauro, in territorio del comune di Acqualagna, previsti nel relativo progetto 8 maggio 1936 del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Pesaro.

(1150)

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei consorzi di bonifica della « Val di Pesa » e di miglioramento fondiario delle vallate del Greve ed Ema (Firenze).

Con R decreto 23 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1938, al registro 2, foglio 239, sono stati raggruppati gli uffici dei Consorzi di bonifica della « Val di Pesa » e di miglioramento fondiario delle Vallate del Greve ed Ema, in provincia di Firenze.

(1151)

Ampliamento dei confini territoriali del Consorzio di bonifica della Conca di Agnano (Napoli).

Con R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, al registro 3, foglio 29, col quale sono stati ampliati i confini territoriali del Consorzio di bonifica della Conca di Agnano (Napoli).

(1154)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Media dei cambi e dei titoli
del 24 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,35
Francia (Franco)	58 —
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	4,86
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,44
Danimarca (Corona)	4,212
Norvegia (Corona)	4,741
Olanda (Fiorino)	10,51
Polonia (Zloty)	358,85
Portogallo (Scudo)	0,8577
Svezia (Corona)	4,86
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,275
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3,00% Lordo	52,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,075
Id. id. 5 % (1936)	93,60
Rendita 5% (1935)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	103 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,625

Media dei cambi e dei titoli N. 68
del 25 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,30
Francia (Franco)	58 —
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	4,85
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,40
Danimarca (Corona)	4,2095
Norvegia (Corona)	4,738
Olanda (Fiorino)	10,51
Polonia (Zloty)	358,40
Portogallo (Scudo)	0,8572
Svezia (Corona)	4,859
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,275
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3 % Lordo	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,025
Id. id. 5 % (1936)	93,575
Rendita 5% (1935)	93,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,60
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,125
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,65

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto a suo favore dall'ing. Goffredo Coli.

Con decreto del Ministro per l'interno, in data 9 marzo 1938-XVI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 8.000, a favore della Federazione Provinciale di Bologna, disposto dall'ing. comm. Goffredo Coli.

(1160)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaquattresimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 109, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bosco », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Soc. an. F.lli Palli Caroni Deaglio, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 110, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Paola », sita in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, è trasferita e intestata alla Soc. an. F.lli Palli Caroni Deaglio, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 115, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Sopracroce », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla Soc. an. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 129, con il quale alla Società Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Ronco-Biancanuda-Fornace », in territorio dei comuni di Olgiate Calco e S. Maria di Rovagnate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 174, con il quale al signor Giuseppe Tricarico fu Domenico è concessa, per la durata di anni cinquanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme Tricarico », site in località Bagnoli, in territorio del comune di Napoli.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 176, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Meraldo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla Soc. an. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 175, con il quale alla Società anonima Fonti di S. Bernardo, con sede in Torino, è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « S. Bernardo II », site in territorio del comune di Garessio, provincia di Cuneo.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 177, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla Soc an. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck sulla miniera di ferro denominata « Desiderata e Figazzina », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita alla Società « Ilva », Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 173, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla Società anonima Ilva, Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, sulla concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Spiazzo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla Soc. an. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano.

(1145)

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo 10 febbraio 1938-XVI, relativo alla costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per l'automobile — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 in data 1° marzo 1938 — al terzultimo rigo dell'art. 3, dopo i nomi Parisio on. avv. Pietro, Santoro ing. Eugenio, Ricci ing. Eugenio, devono intendersi elencati anche i nomi: « Bruni cav. uff. Eugenio e Morelli comm. Basilide ».

(1158)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.